

Inidoneità al servizio militare incondizionato: presupposti e conseguenze

Dott. Vincenzo Maria Scarano, Ulissi & Partners

Il personale delle Forze Armate, incluso quello appartenente all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza, giudicato "non idoneo al servizio militare incondizionato" per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio è titolare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, L. n. 266/1999, di un diritto soggettivo al transito nelle qualifiche del personale civile del Ministero della Difesa o del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il personale proveniente dalla Guardia di Finanza.

Tale diritto scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla Commissione Medica Ospedaliera la quale rappresenta l'unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile.

Il giudizio della Commissione medica, tuttavia, deve provenire a sua volta da un accertamento preventivamente comunicato all'interessato circa la possibilità che dagli accertamenti sanitari possa scaturire un procedimento di cessazione dal servizio, e ciò nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e giusto procedimento.

Tali conclusioni sono state espresse dal Consiglio di Stato nella sentenza 31 luglio 2009, n. 4854 con la quale è stata annullata la decisione del TAR Sardegna n. 844/2003 che ha ritenuto legittimo il provvedimento del Ministero della Difesa destinato ad interrompere il rapporto di lavoro di un ufficiale dei Carabinieri, considerato inidoneo al servizio militare per diverse patologie derivanti da causa di servizio accertate da referto della Commissione Medica Ospedaliera emesso in assenza di preavviso al dipendente circa le conseguenze di un eventuale giudizio negativo in merito all'idoneità al servizio incondizionato.

Ed invero, la predetta sentenza individua nel riconoscimento del principio al mantenimento del rapporto di servizio "nei limiti del possibile" il corretto adempimento del portato costituzionale dell'art. 1 Cost. il quale "fonda sul lavoro" l'ordinamento democratico.

Il Consiglio di Stato, in riferimento al caso di specie, concentra la sua attenzione su due profili: i presupposti del collocamento in congedo assoluto e l'illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione Militare di diniego al transito nelle qualifiche del personale civile.

Con riguardo al primo profilo, viene in evidenza l'art. 36, L. 10 aprile 1954 n. 113, il quale stabilisce che l'ufficiale divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato è tolto dai ruoli del servizio militare permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della sua idoneità.

In tale quadro si colloca l'orientamento del Giudice del gravame relativo alla natura del giudizio medico di idoneità formulato dalle apposite Commissioni mediche militari, il quale, infatti, viene qualificato come espressione di valutazioni tecnico-discrezionali insindacabili dal giudice amministrativo. Tale insindacabilità, tuttavia, incontra i seguenti limiti:

- eccesso di potere per abnormità illogicità, perplessità, travisamento, erroneità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2771/2006);
- dovere degli organi sanitari di rispettare la normativa tecnica di settore per l'accertamento delle infermità e delle imperfezioni;
- principi generali per cui il militare può essere collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda della gravità dell'inidoneità che rivelino l'eventuale permanente inidoneità al servizio incondizionato, da verificarsi solo al termine del periodo massimo di aspettativa o licenze eventualmente spettanti e comunque a seguito di ulteriore e specifico accertamento sanitario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2381/2007; n. 1208/2007; n. 2806/2006).

In ragione di quanto sopra, la Commissione Medica Ospedaliera, qualora voglia disporre il collocamento in congedo illimitato del militare – pur a prescindere dal maturare dei periodi massimi “di comparto” – deve preventivamente avvertire il dipendente della possibilità che dagli accertamenti sanitari possa scaturirne un procedimento di cessazione dal servizio.

La suddetta Commissione deve, inoltre, basare le proprie determinazioni su un'adeguata e convincente motivazione, da cui sia possibile dedurre che le condizioni psico-fisiche del dipendente siano assolutamente incompatibili con il suo mantenimento nelle qualifiche del personale militare in servizio permanente effettivo.

Per quanto concerne il secondo profilo relativo all'illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione Militare di diniego al transito nelle qualifiche del personale civile, il Consiglio di Stato fonda la propria decisione sull'art. 14, comma 5, L. n. 266/1999, il quale statuisce che il personale militare – giudicato non idoneo al servizio incondizionato dovuto a lesioni dipendenti o meno da causa di servizi – transita nelle qualifiche funzionali del personale civile¹ secondo modalità e procedure definite con decreto dei Ministri interessati da emanare di concerto con i Ministri dell'Economia e della Pubblica Amministrazione.

Alla luce di quanto analizzato, si ribadisce che il transito nelle qualifiche del personale civile prescritto dal predetto art. 14, comma 5 è un vero e proprio diritto soggettivo di cui gode il dipendente non idoneo al servizio militare qualora la Commissione Medica Ospedaliera lo giudichi positivamente ai fini dell'espletamento del servizio civile

Quanto ai doveri delle commissioni mediche ospedaliere nella loro attività di accertamento dei requisiti di idoneità, le citate disposizioni non comportano soltanto una limitazione della loro sfera di valutazione alla sola possibilità di determinare, nei confronti del militare, i requisiti per il collocamento in congedo assolto o nella riserva, ma anche l'onere per l'Amministrazione Militare di valutare la possibilità di utilizzare il militare, d'ufficio o a

¹ Invero, nel caso di specie, l'Organo giudicante si avvale anche della disciplina del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 (vigente *ratione temporis* ed abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78) concernente norme sulla utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio. Questo testo normativo prevede che il personale delle forze di polizia *ex art. 16, L. n. 121/1981* che abbia riportato un'invalità non comportante “l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto”, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa ed in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta. La norma dispone anche che le commissioni mediche devono fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidità determinato dalle ferite, dalle lesioni o da altre infermità.

domanda, in servizi di istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa nonché in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti dalla qualifica ricoperta (v. Cons. Stato, sez. IV, n. 625/1999).

Ne deriva, quindi, che il principio al mantenimento del rapporto di servizio nei limiti del possibile ha come scopo il riconoscimento dei meriti acquisiti dal personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza dopo anni di servizio a favore della difesa della patria e della sicurezza dei cittadini.

Dott. Vincenzo Maria Scarano

Ulissi & Partners

Praticante avvocato con significativa esperienza in tema di impiego e diritto previdenziale dei dipendenti militari. La sua attività in tale settore, nell'ambito dello studio legale Ulissi & Partners, si esplica con particolare riferimento nella consulenza relativa alle cause di servizio, alle pensioni di inabilità e privilegiate, nonché alle questioni disciplinari dei militari. Svolge, altresì, attività di insegnamento presso i centri di formazione militari in materia di organizzazione logistica. Dottorando di ricerca in "Persone, imprese e lavoro: profili e tutele di diritto interno, internazionale, comunitario e comparato" presso l'Università degli Studi del Molise.

Per informazioni:

Ulissi & Partners

Via Muzio Clementi n. 68

00193 Roma

T. +39 06.32110173

F. +39 06.32506980